

COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO

01. IL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO, CON UNA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA UNIFORMATA AGLI ARTT. 128 E 129 DELLA COSTITUZIONE, IN COORDINATA CORRISPONDENZA AI PRINCIPI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI CASPOLI-CAMPOZILONE-MOSCUSO, COSI' COME TRAMANDATE E STORICAMENTE RICONOSCIUTE.

02. MIGNANO, DALLE ORIGINI ANTICHE COME TESTIMONIANO I NUMEROSI TESTI ARCHEOLOGICI ANCORA PRESENTI SUL TERRITORIO E LE ISCRIZIONI CONSERVATE PRESSO IL MUSEO CAMPANO DI CAPUA, HA ASSUNTO LA DENOMINAZIONE DI MIGNANO MONTE LUNGO CON DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO

DELLO STATO DEL 20 AGOSTO 1947 , N. 1474 .

- CONTEA INDIPENDENTI NEL DECIMO SECOLO (PIETRO GIANNONE, STORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI, PALMYRA, TOM. 01 , PP. 376/378)

INTORNO AL CASTELLO ACCREBBE IL SUO PRESTIGIO E SVILUPPO' LA SUA AUTONOMIA. IL TERRITORIO DI MIGNANO PER LA POSIZIONI GEOGRAFICA E STRATEGICA, NEL CORSO DEI SECOLI E' STATO TEATRO DI BATTAGLIE E DI GUERRE.

- MIGNANO MONTE LUNGO TRAMANDA AI POSTERI LO STORICO MARTIRIO DEI PALPITI PATRIOTTICI E L' AMORE PER LA LIBERTA' ESPRESSO DALLA SUA POPOLAZIONE CONTRO L' OPPRESSIONE NAZIFASCISTA E A SOSTEGNO DELLA GESTA DI EROISMO DEI SOLDATI DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO MOTORIZZATO ITALIANO NELLA BATTAGLIA DI MONTE LUNGO DELL' 08 DICEMBRE DEL 1943 , SCRIVENDO UNA PAGINA GLORIOSA DELL' EPOPEA DELLA LIBERAZIONE ITALIANA E MERITANDO PER IL SUO GONFALONE LA DECORAZIONE AL VALOR MILITARE. PROTAGONISTA DELLA SUA RINASCITA DALLE ROVINE DELLA GUERRA DEI RICORRENTI TERREMOTI, IL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO E' STATO INSIGNITO ANCHE DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.

COSI' MIGNANO MONTE LUNGO E' AD UN TEMPO DEPOSITARIO DEL SACRARIO MILITARE E CONSERVATARIO E PROPULSORE DEI VALORI UNIVERSALI DELLA NATURA UMANA.

03. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 52,44 , CONFINANTE CON I COMUNI DI: - S. PIETRO INFINE, - ROCCA D'EVANDRO, - GALLUCCIO, - CONCA CAMPANIA, - PRESENZANO, - S. VITTORE DEL LAZIO, - SESTO CAMPANO, - VENAFRO.

04. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI NEL CONCENTRICO DI MIGNANO MONTE LUNGO.

05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI, E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

06. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

07. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA. NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI MIGNANO MONTE LUNGO.

08. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATE DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

09. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

10. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI ED AVVISI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONI DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLO O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI CRITERI E PRINCIPI DI SUI AI SUCCESSIVI ARTT. 05 - 11 , UNIFORMATI:

A) AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) NEL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVITA' DELLA PERSONA ANCHE CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, NELLE FORME E MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 .

ART. 05

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, DELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

03. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' I TERMINI, MODI FORME, APPORTI E FUNZIONAMENTO DELLE SPONTANEE FORMAZIONI DI LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEI COMMI PRECEDENTI.

ART. 06

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 07

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, ALLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONE LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 122 COMMA

03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 08

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA, OVE POSSIBILE, IDONEO SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE LA ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE, ADEGUANDO I PIANI DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA, IN UNIFORMITA' ALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, ALLA DINAMICA REALIZZATRICE DEI PIANI URBANISTICI IN COERENTE CORRISPONDENZA AGLI INCREMENTI DEI NUCLEI RESIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E DELLA AGRICOLTURA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AGRITURISMO E A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO, ANCHE CON INCENTIVAZIONI DI MAGGIORI ATTRAZIONI DEI FLUSSI DI OPERATORI ECONOMICI NEL CONTESTO DI IDONEE REALIZZAZIONI STRUTTURALI NELL'INGRANAGGIO DI EFFICIENZA RECETTIVA DEI PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RECETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACALI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO

TERRITORIO.

ART. 11

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA, OVE POSSIBILE, IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA.

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E CON LA COMUNITA' MONTANA SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 12

PARTECIPAZIONE-CONSULTE POPOLARI

01. A SOSTEGNO DELL'IRREVERSIBILE PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA DEMOCRATIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE RICONOSCE E VALORIZZA I POTERI DIRETTI DEI CITTADINI, NEL CONTESTO INDEROGABILE DI INTEGRARE ED ARRICCHIRE LE PROPOSTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI IN SINTONIA CON LA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN TERMINI DI MAGGIORE EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI. PREVIA L'ESIGENZA DI ASSICURARE AD ESSI L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE CHE LI RIGUARDANO.

02. GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE SPECIFICAMENTE PREVISTI E DISCIPLINATI SONO I SEGUENTI:

- A) PARTECIPAZIONE POPOLARE;
- B) AZIONE POPOLARE;
- C) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

03. LA PARTECIPAZIONE E' REALIZZATA CON INTERVENTI IN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, PIU' IN GENERALE, NEI VARI MOMENTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LOCALE.

04. E' RISERVATA SIA AL SINGOLO CITTADINO ALLORCHE' SI PROCEDA PER LA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SIA A LIBERE FORME ASSOCIATIVE E AD ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER LA PROTEZIONE DI INTERESSI COLLETTIVI.

05. UNO SPECIFICO REGOLAMENTO REALIZZA E DISCIPLINA LA COSTITUZIONE E LE ATTRIBUZIONI DELLE CONSULTE POPOLARI ED IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI PER LA CONCRETIZZAZIONE DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE-ORGANI ELETTIVI

ART. 13

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DI BASE DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 14

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI IDENTITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. HA L'OBBLIGO DI DICHIARARE, ALL'INIZIO ED AL TERMINE DEL MANDATO ELETTIVO, I REDDITI POSSEDUTI E LA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE. LO STESSO OBBLIGO SUSSISTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALI, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 16

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE O ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALLO ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DA REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA AL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

06. SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA OD AL SINDACO, AI SENSI DELL'ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , E NEI MODI, PROCEDURE E TERMINI DI CUI AGLI ARTT. 22 E 54 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 17

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO NELLE FORME DI LEGGE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 18

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPI SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE-POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN COORDINAMENTO CON I PRINCIPI GENERALI DELLO STATO E DELLE REGIONI, E NE CONTROLLO L'ATTUAZIONE ANCHE CON L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE, TRAMITE I PROPRI RAPPRESENTANTI, IL SEGRETARIO COMUNALE OD IL REVISORE DEI CONTI.

02. ESPLICA PIU' COERENTE INDIRIZZO DI AUTOCOSCIENZA ALL'ISTITUTO GIURIDICO E SOCIALE DELL'AUTONOMIA DEMOCRATICA, NEL RISPETTO DEI RAPPORTI STATO-REGIONE-COMUNE-COMUNITA' MONTANA, SULLA BASE DEI PRINCIPI DIRETTIVI GENERALI DI GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.

03. RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DEVE ASSICURARE E GARANTIRE LO SVILUPPO POSITIVO DEI RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO OPPORTUNE INIZIATIVE ED AZIONI DI COLLEGAMENTO DEI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO CON L'APPARATO DELLE ISTITUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 11 E 12 .

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA', UNIFORMATI ALLA SOLIDARIETA'.

05. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO, ED ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, CON L'ADOZIONE DI ATTI FONDAMENTALI COME INDIVIDUATI ALL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

06. QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO HA COMPETENZA LIMITATA A TUTTI GLI ATTI FONDAMENTALI PROPRI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

07. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

08. TRA GLI ARGOMENTI DI ESCLUSIVA PERTINENZA, PREDETERMINATI DALLE LETT. A) ED N) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , RIENTRANO NELLA SFERA DELLA PRIMARIA FUNZIONE ORGANICA DEL CONSIGLIO ANCHE LE ATTRIBUZIONI DELINEATE CON L'ORGANIGRAMMA DEI FONDAMENTALI ATTI ISTITUZIONALI DALL' ARTT. 21 ALL' ARTT. 25 .

ART. 21

01. AFFARI INTERESSANTI LA COSTITUZIONE E LA PERSONALITA' DEL COMUNE - MUTAMENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE E L'ISTITUZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI CON APPROVAZIONE DAL RELATIVO REGOLAMENTO;

- STEMMA CIVICO E GONFALONE;

- RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A CAMBIARE LA DENOMINAZIONE DAL COMUNE E DELLE FRAZIONI; DOMANDA PER TRASFERIMENTO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE;

- DOMANDA PER CONCESSIONE DEL TITOLO DI "CITTA";

- DOMANDA PER CONCESSIONE DI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE.

02. ED, IN GENERALE, ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 22

RAPPRESENTANZA COMUNALE

01. NOMINA, REVOCA E DECADENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI, NOMINA DI COMMISSIONI VARIE COMUNALI.

02. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C/O COMPONENTI ELETTIVI DI RAPPRESENTANTI COMUNALI.
03. ESAME DELLA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI.
04. SURROGAZIONE, NELLA SEDUTA DI CONVALIDA DEGLI ELETTI, DEI CONSIGLIERI DICHIARATI INELEGGIBILI.
05. ELEZIONE DEL SINDACO.
06. ELEZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE,
07. REVOCA DEL SINDACO;
08. DECADENZA DEL SINDACO;
09. PRONUNCIA DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI.
10. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI CONSIGLIERI ED ASSESSORI E DI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI;
11. SURROGAZIONE DI ASSESSORI E COMPONENTI DI COMMISSIONI DIMISSIONARI, INCOMPATIBILI, DECEDUTI O DECADUTI.
11. ED IN GENERALE, ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI NONCHE' D'INVESTITURA DEGLI ORGANI RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 23

ELETTORATO

01. ESAME DEI RICORSI CONTRO LE OPERAZIONI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI;
02. PROPOSTA DI RIPARTO DEI CONSIGLIERI TRA LE FRAZIONI PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24

AFFARI GENERALI

01. ASSEGNAZIONE DELLA INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, E, SE PREVISTA, AGLI ASSESSORI, E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI ISTITUITE PER LEGGE;
02. REGOLAMENTI SULLE ISTITUZIONI COMUNALI.
03. VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI FATTE A PRO' DELLA GENERALITA' DEGLI ABITANTI;
04. CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DA FORNIRSI SU RICHIESTA DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SULLE DELIBERE DI PERTINENZA CONSILIARE;
05. CONFERMA DI DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE SULLE DELIBERE CONSILIARI PER L' ARGOMENTO DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 E PER QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO;
06. PARERE CIRCA ELEZIONI ISTITUITI IN ENTE MORALE;
07. COSTITUZIONE DI CONSORZI.
08. ELIMINAZIONE ATTI D'ARCHIVIO.
09. PRESA D'ATTO DI DELIBERAZIONI ADOTTATE DA ASSEMBLEE CONSORZIALI.
10. PARERE SULL'ESERCIZIO DELL' AZIONE POPOLARE.
11. REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMICA.
12. CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI OPERE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CHE PER LEGGE SONO A CARICO DEI CITTADINI, QUANDO LE OPERE STESSE INTERESSANO LA SICUREZZA E LA SOLIDARIETA' DELLA COSTRUZIONE.

13. DELIBERAZIONI IN MATERIA DI ATTI FONDAMENTALI SULLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.

14. RICOMPENSE AL VALORE CIVILE.

15. REGOLAMENTI COMUNALI DEI SERVIZI, PROVVISIVE E LAVORI IN ECONOMIA, DEI BENI COMUNALI, DI IGIENE, EDILITA', POLIZIA URBANA E RURALE, SULLA DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI, DI QUALSIASI NATURA E DENOMINAZIONE, APPARTENENTI E DIPENDENTI DAL COMUNE, SULLA CIRCOLAZIONE E TUTELA DELLA STRADA.

16. APPROVA GLI ALIBI PR GLI APPALTI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI PREVISTI DALL` ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

17. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL` AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 25

ASSISTENZA E BENEFICENZA

01. VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA.

02. APPROVAZIONE BILANCI E CONTI DELLE ISTITUZIONI SOVVENZIONATI DAL COMUNE.

03. PROPOSTE PER IL RAGGRUPPAMENTO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA.

04. PROPOSTE PER LA RIFORMA DEGLI STATUTI ORGANICI E DELLE AMMINISTRAZIONI PER LE FUNZIONI E MUTAMENTO DEL FINE DELLE PREDETTE ISTITUZIONI.

05. PRESENTAZIONE RICORSI NELL`INTERESSE DEGLI ISTITUTI SUDDETTI.

06. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL` AMBITO DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 26

POLIZIA LOCALE-SANITA' ED IGIENE

01. ISTITUZIONE DI FARMACIE MUNICIPALIZZATE ANCHE IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 104 E 108 DEL T.U. 27 LUGLIO 1934 , N. 1265 ;

02. PARERE CHIESTO SU ISTANZE DI PRIVATI INTESI AD OTTENERE L`AUTORIZZAZIONE AD AMPLIARE EDIFICI PREESISTENTI NELLE ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE;

03. ISTANZA AL PREFETTO INTESA AD OTTENERE, IN VIA GENERALE, CHE LA ZONA DI RISPETTO MINISTERIALE VENGA RIDOTTA AD UNA FASCIA DI AMPIEZZA INFERIORE AI 200 METRI.

04. COSTRUZIONE O TRASLOCHI DI CIMITERI.

05. ISTITUZIONI E CAMBIAMENTI DI FIERE E MERCATI.

06. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE E DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL` AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE

FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 27

SERVIZI COMUNALI

01. ORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE PIANTA ORGANICA.

02. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E PIANTA ORGANICA;

03. REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE.

04. REGOLAMENTO PER IL MACELLO PUBBLICO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI, PER LE CASE POPOLARI, PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO, PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONI GAS-METANO E PER LA FARMACIA COMUNALE, E PER TUTTI GLI ALTRI SERVIZI;

05. PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DI DETTI SERVIZI IN ECONOMIA O IN APPALTO, OVVERO NELLA FORMA "IN CONCESSIONE" O A "GESTIONE CONSORTILE" E MEDIANTE MEDIANTE "AZIENDE SPECIALE".

06. ED, IN GENERALE TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE ED ECONOMICA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. QUANDO LE OPERE STESSE INTERESSANO LA SICUREZZA E LA SOLIDITA' DELLA COSTRUZIONE;

- DELIBERAZIONI IN MATERIA DI ATTI FONDAMENTALI SULLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE;

ART. 28

PATRIMONIO

01. AZIONI RISOLUTORIE SULLE SEGUENTI QUESTIONI, OVE LA CUI NATURA ED ENTITA' RISULTI AVULSA DALL'AMBITO PROGRAMMATICO E DELLA PREVISIONE DEL BILANCIO APPROVATO:

A) ACQUISTI E PERMUTE, ACCETTAZIONE E RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

B) CONCESSIONE DI TERRENI IN ENFITEUSI;

C) AFFRANCAZIONI DI RENDITE E CENSI PASSIVI;

D) CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE;

E) ASSICURAZIONE DI BENI IMMOBILI CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO;

F) AFFITTANZE DI BENI COMUNALI PER LA DURATA SUPERIORE AI 09 ANNI;

G) CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI;

H) ALIENAZIONE, CESSIONE, CONTRATTI PORTANTI IPOTECHE SOPRA DIRITTI DI PROPRIETA' O DI SERVITU'.

02. REGOLAMENTI PER L'USO DEI BENI COMUNALI.

03. AUTORIZZAZIONE A COMPREDERE TERRENI COMUNALI NELLE RISERVE DI CACCIA.

04. CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI E FORNITURE.

05. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE ED ECONOMICA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE

ARTICOLO.

ART. 29

FINANZE

01. ESAME E PROVVEDIMENTI SULLE RELAZIONI DELLA GIUNTA, DEL REVISORE ED ATTINENTE CONTO CONSUNTIVO.

02. ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVVISORIO DEL CONSIGLIO (IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE INCOMPATIBILE) IN SEDE DI DISCUSSIONI DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. AZIONI RISOLUTORIE SULLE SEGUENTI QUESTIONI, OVE LA CUI NATURA ED ENTITA' RISULTI AVULSA DALL'AMBITO PROGRAMMATICO E DELLA PREVISIONE DEL BILANCIO APPROVATO:

A) INVESTIMENTI FRUTTIFERI;

B) AFFRANCAZIONE RENDITE E CENSI;

C) ANTICIPAZIONI DI CASSA;

D) IMPEGNI DI SPESA PER DURATA SUPERIORE ALLE PREVISIONI PROGRAMMATICHE DI BILANCIO;

E) SVINCOLO DI CAUZIONI CON ANNOTAZIONI DI IPOTECA SU CERTIFICATI DI DEBITO PUBBLICO QUANDO LO SVINCOLO RAPPRESENTI O SIA L'EFFETTO DI UNA TRANSAZIONE, OVVERO IMPORTI RINUNCIA AD AZIONI CREDITORIE O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NON COMPRESO NEGLI ATTI PROGRAMMATICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

F) SGRAVIO DI IMPOSTE ED ENTRATE RICONOSCIUTE INESIGIBILI ECCEDENTI LE PREVISIONI DI BILANCIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE;

04. ISTITUZIONI IMPOSTE E TARIFFE RELATIVE;

05. RESCISSIONI E MODIFICHE CONTRATTI DI APPALTO OD IN CONCESSIONE;

06. REGOLAMENTI SPECIALI IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE.

07. NOMINA REVISIONI DEL CONTO CONSUNTIVO.

08. DESIGNAZIONI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI DI PRIMO GRADO PER I TRIBUTI LOCALI;

09. ASSUNZIONE DI MAGGIORI SPESE CHE SI VERIFICANO SULLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO O CHIUSO.

10. ELIMINAZIONE DI CREDITI INESIGIBILI ED INESISTENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI DI BILANCIO.

11. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 30

PUBBLICA ISTRUZIONE

01. PIANO DI ISTITUZIONE DI SCUOLE MEDIE DI 02 GRADO O DELLA FASCIA DELL'OBBLIGO E FINANZIAMENTO DELLE RELATIVE SPESE.

02. PIANI PER LA ISTITUZIONE DI CORSI DI SCUOLA SUSSIDIATE E FINANZIAMENTO DELLE RELATIVE SPESE;

03. PIANI PER LA ISTITUZIONE DI CORSI DI SCUOLA POPOLARE E FINANZIAMENTO DELLE RELATIVE SPESE.

04. ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE POPOLARI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO

REGOLAMENTO;

05. DENOMINAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI;
06. ATTI FONDAMENTALI E REGOLAMENTARI RIGUARDANTI GLI AFFARI GENERALI SCOLASTICI-CULTURALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
07. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL' AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 31

LAVORI PUBBLICI

01. PROGETTI, PIANI E PROGRAMMI ED APPALTI DI OPERE PUBBLICHE NON ESPRESSAMENTE PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRANO NELLA SFERA RESIDUALE DEL GOVERNO DI GESTIONE DEL BILANCIO DA PARTE DELLA GIUNTA O TRA LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO O DEI RESPONSABILI APICALI DELLE AREE DEI SERVIZI COMUNALI.
02. GLI APPALTI PER ACQUISTI DI SOMMINISTRAZIONI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI, NON PREDETERMINATI IN ATTI FONDAMENTALI O CHE NON NE COSTITUISCANO ESECUZIONI E NON RIENTRANTI NELLA SFERA DI GOVERNO RESIDUALE DI GESTIONE DELLA GIUNTA.
03. COSTITUZIONE DI CONSORZI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE VICINALI.
04. COSTITUZIONE FONDO SPECIALE PER FRONTEGGIARE SPESE RIGUARDANTI LA VIABILITA' VICINALE;
05. ATTI FONDAMENTALI PER OTTENERE DALLO STATO GLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 03 E 04 DELLA LEGGE 30.06.1904 , N. 293 , PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLE STRADE COMUNALI E DEGLI ABITATI CONTRO LE FRANE E LA CORROSIONE DI FIUMI E TORRENTI, NONCHE' LE EMERGENZE DI SALVAGUARDIA CON I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE;
06. COSTITUZIONI CONSORZIO PROMOSSO DAI PROPRIETARI INTERESSATI ALLA COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI;
07. REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA E REGOLAMENTO DI CONTABILITA', APPALTI E CONTRATTI.
08. CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI.
09. PIANO REGOLATORE GENERALE E PIANI PARTICOLAREGGIATI;
10. REGOLAMENTO EDILIZIO.
11. PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.
12. PIANO PER L' ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE ALL' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, NON PREDETERMINATI O NON COSTITUENTI ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.
13. NOMINA DEI CONSIGLIERI NELLA COMMISSIONE CHE PROCEDE ALLA FORMAZIONE DELL' ELENCO DELLE AREE CHE SI INTENDONO ACQUISTARE.
14. CONCORSI DEL COMUNE PER OPERE PUBBLICHE.
15. COSTITUZIONE DI CONSORZIO PER OPERE IDRAULICHE E DI IRRIGAZIONE CON APPROVAZIONE DEI RELATIVI STATUTI.
16. ATTI FONDAMENTALI CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DI OPERE PUBBLICHE PER LA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE O ATTI DI ACQUISIZIONE DI AREE PER OO.PP NON PREDETERMINATI O ESECUTIVI DI ATTI

FONDAMENTALI;

17. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL' AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 32

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

01. ATTI FONDAMENTALI SULLA GESTIONE DEI BOSCHI E FORESTE COMUNALI E TAGLI PERIODICI.

02. ADOZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA DEL COMMERCIO A POSTO FISSO.

03. ISTITUZIONE E GESTIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI;

04. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEI SUDDETTI.

05. CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEI MERCATI SUDDETTI ISTITUITI DAL COMUNE.

06. PROVVEDIMENTI SULLE INIZIATIVE DI ALTRI ENTI PER LA ISTITUZIONE DEI MERCATI SUDDETTI IN FORMA CONSORTILE.

07. COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE TECNICA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI;

08. APPROVAZIONE DEL BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO DELL' AZIENDA PREDETTA E RIPARTO DEGLI UTILI.

09. SCIoglimento, REVOCA DELL' AZIENDA PREDETTA E GESTIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO.

10. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 33

CULTO

01. PARERI SUI CAMBIAMENTI RELATIVI ALLA CIRCOSCRIZIONE DELLE PARROCCHIE QUANDO RICEVONO SUSSIDI DAL COMUNE;

02. ED, UN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICA NELL' AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 34

LITI ATTIVE E PASSIVE-TRANSAZIONI

01. PROMOZIONE DI LITI ATTIVE E RESISTENZE ALLE PASSIVE NON CORRELATE AD ATTI FONDAMENTALI PREDETERMINATI;

02. RINUNCE E TRANSAZIONI NON COSTITUENTI ESECUZIONI DI ATTI CONSILIARI FONDAMENTALI.

ART. 35

TRASPORTI

01. DETERMINAZIONE O PARERE (A SECONDA CHE TRATTASI DI SERVIZI CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DEL COMUNE) SULLA CONCESSIONE DI AUTOSERVIZI PER VIAGGIATORI; BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI; SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO MERCI.

02. ISTITUZIONE SERVIZI DI PIAZZA PER TRASPORTO MERCI CON AUTOVEICOLI;

03. PARERI CIRCA CONCESSIONE AUTOSERVIZI DI LINEA EXTRACOMUNALI PER TRASPORTO MERCI.

04. ASSUNZIONE ESERCIZIO DIRETTO DI PARCHEGGI PER CUSTODIA DI VEICOLI O CONCESSIONE DI AREE DESTINATE A TALI PARCHEGGI.

05. ED, IN GENERALE, TUTTI GLI ATTI NORMATIVI REGOLAMENTARI, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZATIVI GENERALI E DI INVESTITURA DEGLI ORGANI SU OGNI ALTRA FORMA DI ATTIVITA' CIVILE E SOCIALE ED ECONOMICA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE RIENTRANTI TRA LE SPECIFICHE FUNZIONI DEL TITOLO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 36

PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA E DELIMITAZIONE COMPETENZA AUTONOMA DELLA GIUNTA.

01. NEI CASI DI SOMMA URGENZA E DI INDIFERRIBILITA', PER SCONGIURARE PERICOLI IMMEDIATI O PER FATTI DI QUALSIASI AVVERSA NATURA IMPLICANTI IMMEDIATEZZE DI INTERVENTI, LE DETERMINAZIONI RISOLUTIVE SUGLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 31 SUB 01 E 02 , CON PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO PER LICITAZIONE PRIVATA OD A TRATTATIVA PRIVATA, SONO ADOTTATE DALLA GIUNTA SU COMPROVATI E VALIDI

PRESUPPOSTI TECNICO-LEGALI E DI COPERTURA FINANZIARIA.

02. ESSE DEBONO, COMUNQUE, ESSERE RAGGUAGLIATE AL RISCONTRO DI CONFERMA DEL CONSIGLIO, NELLE DOCUMENTATE CIRCOSTANZE DI NATURA ED ENTITA' DI INTERVENTO, ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DAI PROVVEDIMENTI.

03. PER SOPPERIRE ALLE IMPELLENZE DELLA CONTINUITA' DEI FABBISOGNI DI GOVERNO DELLA GESTIONE RESIDUALE, RIENTRA NELLA COMPETENZA AUTONOMA DELLA GIUNTA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI, CON AFFIDAMENTO MEDIANTE LICITAZIONE O TRATTATIVA PRIVATA, DI CUI ALL' ARTT.

31 SUB 01. E 02 .

04. I PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LIMITATI ALLA GESTIONE DI BILANCIO NELL'ANNO DI COMPETENZA, NON POSSONO COMUNQUE OLTREPASSARE, SIA IN MODO SINGOLO CHE CUMULATIVO, IL LIMITE MASSIMO DI 1/4 DELLA MEDIA TRIMESTRALE DEL VALORE COMPLESSIVO DEGLI STANZIAMENTI PASSIVI ORIGINARI DI PARTE CORRENTE - TITOLO 01 - PER BENI E SERVIZI, AL NETTO DEGLI ONERI PER IL PERSONALE DEI TRASFERIMENTI DI ALTRI ONERI FISSI OBBLIGATORI E DELLE RATE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO.

05. LA COMPETENZA DEI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA DI CUI AI COMMI 01 E 02

SI ESERCITA NEI MODI, FORME E PROCEDURE DI CUI AGLI ARTT.

45 - COMMA 01 E 47 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ED IN CORRELAZIONE ANALOGICA AL CASO DI CUI ALL` ARTT. 32 , ULTIMO COMMA DELLA - STESSA LEGGE. QUELLA DI CUI AI COMMII 03 E 04 . SI ESERCITA NEI MODI, FORME E PROCEDURE DI CUI AGLI ARTT. 45 E 47 DELLA STESSA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI ALL` ARTT. 59 DEL PRESENTE STATUTO. NEI REGOLAMENTI PER LAVORI, SOMMINISTRAZIONI DI OPERE E SERVIZI NELLA FORMA IN ECONOMIA ED IN QUELLO DI ECONOMATO, NONCHE' IN QUELLO PIU' SPECIFICO REGOLANTE LA CONTABILITA' LAVORI, APPALTI E CONTRATTI, SARANNO DISCIPLINATE LE ATTINENTI MODALITA' E PROCEDURE DI ESERCIZIO DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 37

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI

01. OLTRE CHE DIRETTAMENTE DAL SINDACO, O I SUOI DELEGATI, E DALLA GIUNTA, LE PROPOSTE DI INDIRIZZO E DI POLITICA AMMINISTRATIVA, INTERESSANTI COMUNQUE LA VITA ECONOMICA CIVILE E SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE, SARANNO ATTINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE A MEZZO DI APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI VALUTAZIONE IN COLLEGAMENTO COL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE DAI POSTULATI DELLA ISTITUZIONI DI CUI ALL` ARTT. 12 , DA OGNI VALIDA ED ACCREDITATA INIZIATIVA POPOLARE, SINGOLA O ASSOCIATA, COME PURE DA MOZIONI DI GRUPPI CONSILIARI, OVVERO DA PRESCRIZIONI NORMATIVE STATALI, REGIONALI OD ALTRI COMPETENTI ORGANISMI ED ENTI.

02. CONCORRONO ALLA ELABORAZIONE DI DOCUMENTATE FATTIBILITA', DI MERITO E LEGALE, ANCHE IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONCERTO DI RACCORDO CON I RESPONSABILI DI STRUTTURA DEI SERVIZI COMUNALI INTERESSATI.

03. COME PURE DALLE STESSE FONTI, OLTRE CHE DAI REVISORI DI GESTIONE DI CUI ALL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 , VANNO ATTINTE LE MOZIONI ED I RISCONTRI SULL` AZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA.

04. I FASCICOLI DOCUMENTATI DI SVOLGIMENTO DI OGNI PROPOSTA, A CURA DELL` APPOSITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, VANNO COLLEZIONATI, ASSEGNATI E CUSTODITI IN DISTINTI COMPARTI PRESSO IL RESPONSABILE DEL COMPETENTE RAMO DI SERVIZIO, FATTI SALVI ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE ED ALLE COMPETENTI COMMISSIONI ED AI REVISORI DI GESTIONE, NELL` AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, I RISCONTRI E RACCORDI DI COORDINAMENTO.

05. PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTI ALL`ESAME DEL CONSIGLIO, COMPLETI DEI PARERI SCRITTI DI RISPETTIVA COMPETENZA DI CUI ALL` ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 , I FASCICOLI DI OGNI PROPOSTA VANNO DEPOSITATI ALLA SEGRETERIA COMUNALE IL GIORNO ANTECEDENTE LA FORMULAZIONE DELL`ORDINE DEL GIORNO, SALVI I CASI DI URGENZA IN CUI IL DEPOSITO VA EFFETTUATO SIMULTANEAMENTE ALLA FORMULAZIONE DELL`ORDINE DEL GIORNO.

06. NEL PROCEDIMENTO DELLE PROPOSTE CONSILIARI SONO APPLICABILI, PER QUANTO COMPATIBILI, I DISPOSTI DEGLI DEGLI ARTT. 06 - 07 - 08 DELLA LEGGE 142/90 CON NORMATIVA STATALE O REGIONALE.

ART. 38

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARE CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PRECEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. LA SEDUTA PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 42 E 43 DEL PRESENTE STATUTO.
06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PRECEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 39

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 04 DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' IN CONCERTO E SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA IN TUTTI QUEI CASI OVE VENGA RAVVISATA LA SPECIFICA DECISIONE COLLEGIALE PER RESPONSABILITA' IN SOLIDO.
02. ESSA SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 10 GENNAIO AL 30 GIUGNO E DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.
03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .
04. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
 - A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
 - B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;
 - C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
05. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, PREVIA DIFFIDA DA PARTE DEL PREFETTO.
06. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA

LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

08. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AI COMMI 01 E 04 A), IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE E DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 40

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 41

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLE STABILITE PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE.

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLE STABILITE PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE.

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA, E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 42

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI.

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 43

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 44

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 45

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 46

COMMISSIONI CONSILIARI

01. OLTRE ALLE COMMISSIONI PREDETERMINATE CON COMPITI ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DISPOSTI PER LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI PERMANENTI E, OVE DEL CASO, TEMPORANEE O SPECIALI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. TRA DI ESSE SONO PREVALENTI ED IMPRESCINDIBILI, IN QUANTO DESTINATE A FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E CONSILIARI:

A) LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LO STUDIO E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORRE ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO SECONDO I CRITERI MODALITA' E PROCEDURE DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. N. 12 E 37 ED INCOSTANTE COLLEGAMENTO DI CORRISPONDENTI CORRELAZIONI CON LE PROBLEMATICHE EMERGENTI O POSTULATE DALLE SITUAZIONI, SINGOLE O ASSOCIATI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 , AL TITOLO 05 OLTRE CHE COL SINDACO, LA GIUNTA, IL SEGRETARIO ED I SINGOLI RESPONSABILI DI STRUTTURE COMUNALI;

B) COMMISSIONE PERMANENTE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE IN CORRELAZIONE AGLI ATTI E PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO, ALLE NOZIONI SULLE

ATTIVITA' DELLA GIUNTA ED IN TUTTE LE PIU' LATE IMPLICAZIONI DI RAPPORTI NEI RISCONTRI CON IL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO;

C) COMMISSIONE PERMANENTE PER GLI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ED ERARIALI E COMPARTICIPAZIONE COMUNALE;

D) COMMISSIONE DI TRASPARENTE REGOLARITA' ATTUATIVA PER GLI APPALTI CONTRATTI ED ESECUZIONE DELLA GENERALITA' DEI LAVORI PUBBLICI E PER LE ATTIVITA' EDILIZIE PUBBLICHE E PRIVATE.

03. TUTTE LE COMMISSIONI, CON COMPONENTI A LIMITATA ESTRAZIONE CONSILIARE, HANNO VOTI ESCLUSIVAMENTE CONSULTIVI E AD ESSE NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE O SPECIALI SVOLGONO COMPITI DI VOLTA IN VOLTA ASSEGNATI DAL CONSIGLIO, ANCHE NELLA COMPOSIZIONE, SU QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E GENERALI, ESULANTI DALLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, IN PREDETERMINATI TEMPI DI OPERATIVITA', AMBITI D'OGGETTIVI. ESSE SI SCIOLGONO AUTOMATICAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

ART. 47

COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. LE COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 48

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 ED AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO. OLTRE ALLE ESPOSTE FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO RICONOSCIUTI I SEGUENTI ALTRI POTERI E CRITERI OPERATIVI:

- LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLA MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

- LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

- IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO L'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO CONSILIARE DISCIPLINERA' LA NORMATIVA REGOLAMENTARE DI DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONI - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 49

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 50

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DA CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
- A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, VANNO PRESENTATI AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO;
- B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVI VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTI SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE CON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 51

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.

ART. 52

DURATA IN CARICA SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA E DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 53

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 54

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DAGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01, LETT. B) N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO, SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 , E 06 DELL' ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 55

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 52 COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 56 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMII 03 E 04 DELL' ARTT. 52 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI-FUNZIONAMENTO

ART. 57

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORI.
04. IL VICE SINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA E DI IMPEDIMENTO.
05. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA E IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI COSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
06. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 58

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L' INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L' ADUNANZA.
04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA, SU RICHIESTA E SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DELL' ARTT. 49 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 59

PUBBLICITA', ESECUTIVITA' E CONTROLLO DELLE DELIBERE DI GIUNTA

01. ORDINARIAMENTE GLI ATTI DELLA GIUNTA SULLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 - 02 COMMA, LETT. A) - B) - C) DELLA LEGGE 142/90 , IN CORRELAZIONE ALLE ENUNCIAZIONI DELL' ARTT. 36 - COMMA 05 - DELLO STATUTO, SEGUONO LA PROCEDURA DI PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DI CUI ALL' ARTT.
47. COMMII 01 E 02 , PREVIA L' OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI SENZA RILIEVI DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE.
02. E' CONSEGUENTEMENTE DEL PARI ORDINATA L' ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DEL CONTROLLO NEI MODI, TERMINI E FORME DI CUI AI COMMII 02

E 04 DELLO STESSO ARTT. 45 , UNIFORMATA ALLA CORRETTEZZA TECNICO-PROCEDURALE DEL RECAPITO CONCRETO DI CIASCUN RILIEVO/DENUNCIA PER

OGNI SINGOLA DELIBERA, INDIPENDENTEMENTE DAL CONTENUTO DELLE MOTIVAZIONI DEL RILIEVO ANCHE IN CORRELAZIONE LOGICA/LEGALE CON ALTRE DELIBERE: UN SOLO RILIEVO/DENUNCIA DIRETTO CUMULATIVAMENTE E SCONNESSAMENTE CONTRO PIU' DELIBERE NELLA STESSA SEDUTA O IN PIU' SEDUTE DELLA GIUNTA NEI DIECI GIORNI CONSIDERATI, PUR NON COSTITUENDO MOTIVO DI ILLEGITTIMITA', ALTERA E PREGIUDICA LA COERENZA TECNICA DELL'UFFICIO DEL CO.RE.CO. , E COME TALE, COSTITUISCE UNA DELLE AZIONI DI AUTOTUTELA DELLA GIUNTA ALL'ATTIVAZIONE DELL'INIZIATIVA DI CONTROLLO DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 , SALVO RIPRISTINO DELLA NORMA SUI RISCONTRI DI UNIFORMITA'.

03. PARALLELAMENTE AI MOTIVI DI INCANALAMENTO NELLA COERENZA DELL'ESPOSTA CORRETTEZZA PROCEDURALE, SUSSISTONO IDENTICHE RAGIONI DI ATTIVAZIONE DIRETTA DELL'INIZIATIVA DEL CONTROLLO, DI CUI ALL' ARTT. 45 - 01 COMMA DELLA LEGGE 142/90 , SULL'ALTRO VERSANTE DELLA LEGGITTIMITA' FORMALE, ALLORQUANDO IL RILIEVO DENUNCIA DI ATTIVAZIONI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO:

A) EVIDENZA SULLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 - COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 (E DI RIFLESSO SULLE ATTINENTI NORME DEL PRESENTE STATUTO) CARENZE DI CHIARA ESPlicitAZIONE, O QUANTO MENO POSSIBILITA' DI PATENTE ANCORAGGIO, ALLE NORME CHE SI ASSUMONO VIOLATE, PER CUI L'ORGANO DI CONTROLLO PUO' ANNULLARE L'ATTO CONTESTATO SOLO SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DI LEGGE;

B) OVE PER OGNI ALTRA MATERIA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DI CUI ALL' ARTT. 45 - COMMA 04 DELLA LEGGE 142/90 (E DI RIFLESSO DELLE ATTINENTI NORME DEL PRESENTE STATUTO) NON SIANO ESPlicitATI, O QUANTO MENO NON RISULTINO POSSIBILITA' DI DEDURRE, I VIZI DI LEGITTIMITA' PER INCOMPETENZA OD ACCESSO DI POTERE (ES. ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO), PER CUI E' QUALIFICATO IL RISCONTRO DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

04. PARIMENTI I SUCCESSIVI ADEGUAMENTI DI CONFORMITA' RIPRISTINANO LA PROCEDURA ORDINARIA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 .

ART. 60

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE E COMPIE TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE AD ELEVATA VALENZA DISCREZIONALE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIABILITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. HA COMPETENZA GENERALE SU TUTTI GLI ATTI A CARATTERE RESIDUALE CHE PER LORO NATURA, DEBONO ESSERE ADOTTATI DALL'ORGANO COLLEGIALE, E SU QUELLI CHE PRESUPPONGANO SCELTE DI TIPO DISCREZIONALE, CHE DAL PRESENTE STATUTO NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO,

AL SINDACO, AGLI ORGANI DELL' APPARATO BUROCRATICO ED A QUELLI DEL DECENTRAMENTO.

04. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL' ENTE NEL QUADRO INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 126 .

06. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 61

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. A MERO TITOLO DI INTERPRETAZIONE ESPLICATIVA, RIENTRANO TRA LE COMPETENZE DELLA GIUNTA, COME INDIVIDUATO DAGLI DAGLI ARTT. 35 E COMMA 04 E 02 - DELLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO, LE ATTRIBUZIONI DELINEATE NELL' ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DALL' ARTT. 63 ALL' ARTT. 67

ART. 62

FUNZIONE PROPULSIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO

01. SCHEMA DI PROGETTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

02. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE.

03. POTERE DI AVOCAZIONE, IN COLLABORAZIONE COL SINDACO ED OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISI LA NECESSITA' OVE AFFIORINO LINEE DI INTESA OD ATTI DI CORRESPONSABILITA' ALLA PARI DEL SINDACO PER LE DETERMINAZIONI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO,

04. RELAZIONE ANNUALE SULL' ATTIVITA' CONDOTTA E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI GESTIONE, QUALE DOCUMENTO NECESSARIO ED INTEGRANTE DEL

CONTO CONSUNTIVO DI RIFERIMENTO.

05. ASSUNZIONE DI OGNI UTILE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO, DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE, QUALI LE COMMISSIONI CONSILIARI, LE ISTITUZIONI DI CUI ALL' ARTT. 12 ED OGNI ENTITA', SINGOLA E ASSOCIATA, PER LA PROPOSIZIONE RISOLUTIVA DI OGNI PROBLEMATIC, COMUNQUE INTERESSANTE LA VITA ECONOMICA, RIENTRANTI NELLA SFERA DI COMPETENZA DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

06. PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO COINVOLGENTI COMUNQUE LA DISCIPLINA DI OGNI ATTIVITA' CIVILE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE IN COORDINATA CORRISPONDENZA CON LE NORME DI LEGGI E REGOLAMENTARI DELLO STATO E DELLA REGIONE;

07. PROPOSIZIONI CRITERI GENERALI PER DEFINIRE LE CONDIZIONI E LE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE E SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA;

08. APPROVAZIONE DI DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

09. PROPORRE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

10. FISSARE L'ORDINE DEL GIORNO SULLE DETERMINAZIONI DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO, NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

11. PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI CONSORZI E SERVIZI CONSORTILI.

12. ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

13. PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE AGLI ALBI PER APPALTI, FORNITURE, INCARICHI PROFESSIONALI PREVISTI DALL' ARTT. 77 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 63

FUNZIONE E PROVVEDIMENTI CONSILIARI

01. APPROVAZIONE DEI PROGETTI, DEI PROGRAMMI ESECUTIVI, DEI DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E DELLE LINEE E DEGLI INDIRIZZI PREDETERMINATI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

02. DETERMINAZIONE DELLE SCELTE NELL'AMBITO DI DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVE, CON L'INDICAZIONE DEI FINI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE SCALE DI PRIORITA', PREVIA L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO.

ART. 64

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELL'APPARATO BUROCRATICO

01. FISSAZIONE DEGLI ORARI DEGLI UFFICI E PER IL DISIMPEGNO DEI SERVIZI COMUNALI IN GENERALE;

02. DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI;

03. FISSARE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO.

ART. 65

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

01. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE, QUALI L'INDIZIONE DEI CONCORSI E LE NOMINE CONSEGUENTI NEL RISPETTO DELLE GRADUATORIE FORMULATE DALLE APPOSITE COMMISSIONI LE ASSUNZIONI TEMPORANEE E STRAORDINARIE CHE POSSONO ESSERE DELIBERATE DALLA G.M.

NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNALI DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO EX ARTT. 02 DEL D.P.R. N. 268/87 ;

02. ATTI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE, NON RISERVATO AD ALTRI ORGANI, I CONGEDI STRAORDINARI, LE ASPETTATIVE, APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DI UFFICIO O PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PER ALTRE CAUSE, GLI ENCOMI E LE PROMOZIONI, COMANDI O TRASFERIMENTI DI SERVIZIO DA UNA STRUTTURA ALL'ALTRA NELL'AMBITO DEL COMUNE, RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, CON LA PRECISAZIONE CHE TUTTI I PERTINENTI ATTI RELATIVI ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DEBBONO TROVARE IL LORO PRESUPPOSTO IN APPOSITE NORME REGOLAMENTARI, ANCORCHE' DI

APPLICAZIONE DI ACCORDI NAZIONALI.

03. ATTI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE AVENTI CONTENUTO NON VINCOLATO, QUALI L'INQUINAMENTO NEI LIVELLI RETRIBUTIVI DOPO CHE IL CONSIGLIO ABBA TRASFUSI NELLE FORME REGOLAMENTARI DELL'ENTE LE INNOVAZIONI, ANCHE RETRIBUTIVE, RECAE DAGLI ACCORDI SINDACALI.

04. AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI DALL' ARTT. 51 , COMMA QUINTO E SESTO, DALLA LEGGE 142/90 ED AL PRESENTE STATUTO, LIMITATAMENTE A PRESTAZIONI ALTAMENTE SPECIALIZZATE E DI NATURA PROFESSIONALE, GIUSTA COMMA 07 DEL RICHIAMATO ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 66

FUNZIONE DI GESTIONE FINANZIARIA

01. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE NON FISSE E PREVISTE IN BILANCIO, IVI COMPRESSE QUELLE CONSEGUENTI A SPECIFICHE CLAUSOLE NORMATIVE REGOLAMENTARI NEI MODI, LIMITI, ENTITA' E NATURA PRESCRITTI DAI COMMI 03 E 04 DI CUI ALL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO, NONCHE' QUELLE DIPENDENTI DAL REGOLAMENTO PER SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA.

02. NEI CASI DI EMERGENZA CORRELATI AD IMPLICAZIONI URGENTI ED INDEROGABILI PER FRONTEGGIARE PERICOLI IMMEDIATI PER AVENTI CALAMITOSI DI QUALSIASI NATURA SONO CONSENTITI ALLA GIUNTA PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO DI SPESE CONSEGUENTI AD OPERAZIONI DIO VARIAZIONE AL BILANCIO, PURCHE' LE VARIAZIONI STESSE SIANO SOTTOPOSTE ALLA CONFERMA DEL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, A PENA DI DECADENZA ED AI SENSI DELL' ARTT. 32 - 03 COMMA - DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

03. LIQUIDAZIONE DI SPESE PREDETERMINATE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E DIPENDENTI DA ESECUZIONI DI PROVVEDIMENTI DIVENUTI ESECUTIVI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

04. APPLICAZIONE DEI TRIBUTI, SECONDO GLI INDIRIZZI FONDAMENTALI, LE ALIQUOTE E LE MODALITA' STABILITE DAL CONSIGLIO.

05. DETERMINAZIONE IN CONCRETO DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI, SULLA SCORTA DEGLI INDIRIZZI CONSILIARI.

06. APPROVAZIONE DEL CONTO TRIMESTRALE DELL'ECONOMO ED AUTORIZZAZIONE A MANDATI DI ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE DI UFFICIO O SERVIZI IN ECONOMIA.

07. PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEI RUOLI DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI, GENERALI E SPECIFICI, E DI TUTTI GLI ALTRI ONERI.

08. ACCETTAZIONI E SVINCOLO DELLE CAUZIONI, ESCLUSE QUELLE DI SPECIFICA COMPETENZA CONSILIARE.

09. RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI.

10. STORNI DI FONDI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

ART. 67

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA O SERVIZIO GIA' PREDETERMINATI IN ATTI FONDAMENTALI DEL

CONSIGLIO;

02. PROVVEDIMENTI GENERALI, A CARATTERE RESIDUALE, IN ORDINE AGLI APPALTI E CONTRATTI DI OPERE, SERVIZIO LAVORI PREVENTIVAMENTE PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

03. PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO, A MEZZO LICITAZIONE O TRATTATIVA PRIVATA, PER AFFIDAMENTO URGENTE DI LAVORI O SERVIZI CORRELATI AD INTERVENTI ECCEZIONALI, NELL'IMMEDIATEZZA DEL PERICOLO, PER FRONTEGGIARE ECCEZIONALI EMERGENZE PER EVENTI CALAMITOSI, IN CORRISPONDENTE INTERDIPENDENZA E NEI LIMITI DEI MEZZI E DELLE CONDIZIONI PRECISATI. I MODI, NATURA, ENTITA' E PROCEDURE PER TALI ECCEZIONALI ATTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO;

04. LOCAZIONE E CONDUZIONE RESE OBBLIGATORIE PER LEGGE O DELIBERATI DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

05. CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI.

06. SGOMBERO DI LOCALI DEL DEMANIO COMUNALE ABUSIVAMENTE OCCUPATI.

07. RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.

08. CONVENZIONI DI CESSIONI VOLONTARIE CONSEGUENTI AD ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

ART. 68

DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LE INIZIATIVE PROPOSITIVE E DI IMPULSO AD INDIRIZZO NORMATIVO DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA AMMINISTRATIVA, INTERESSANTI COMUNQUE LA VITA ECONOMICA CIVILE E SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE E COME RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, SONO ATTIVATE, PER LE CONSEGUENTI INCOMBENZE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, SINGOLARMENTE DAL SINDACO, O I SUOI DELEGATI, DAGLI ASSESSORI, O ABBRIVATI COLLEGIALMENTE DALLA GIUNTA, A MEZZO DI SPONTANEA ELABORAZIONE ED IN CORRELAZIONE DI ATTINGIMENTO DAI POSTULATI DELLE ISTITUZIONI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 DA OGNI VALIDA ED ACCREDITATA INIZIATIVA POPOLARE, SINGOLA O ASSOCIATA, COME PURE DA MOZIONI DI GRUPPI CONSILIARI, OVVERO DA PRESCRIZIONI NORMATIVE STATALI, REGIONALI OD ALTRI COMPETENTI ORGANISMI ED ENTI.

02. LE INIZIATIVE PROPOSITIVE RIENTRANTI NELLA SPECIFICA COMPETENZA DELLA GIUNTA PER TUTTI I FATTI AFFERENTI AL GOVERNO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE DI PERTINENZA, OD ALL'ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVI DI GESTIONE, COME DEGLI ATTI FONDAMENTALI, DEL CONSIGLIO, SONO ELABORATE ED ATTIVATE SINGOLARMENTE DAL SINDACO, O SUOI DELEGATI, DAGLI ASSESSORI, O PROMOSSE COLLEGIALMENTE DALLA GIUNTA, ANCHE IN CORRELAZIONE DI ATTINGIMENTO DAI POSTULATI DELLE ISTITUZIONI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12, DA OGNI VALIDA ED ACCREDITATA INIZIATIVA POPOLARE, SINGOLA O ASSOCIATA, COME PURE DA MOZIONI DI GRUPPI CONSILIARI, OVVERO DA PRESCRIZIONI NORMATIVE STATALI, REGIONALI OD ALTRI COMPETENTI ORGANISMI ED ENTI.

03. CONCORRONO ALLA ELABORAZIONE DI DOCUMENTATE FATTIBILITA', DI MERITO E LEGALE, ANCHE IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONCERTO DI RACCORDO CON I RESPONSABILI DI STRUTTURA DEI SERVIZI COMUNALI

INTERESSATI.

04. I FASCICOLI DOCUMENTATI DI SVOLGIMENTO DI OGNI PROPOSTA, VANNO COLLEZIONATI ASSEGNATI E CUSTODITI, IN DISTINTI SEPARATI COMPARTI, PRESSO IL RESPONSABILE DEL COMPETENTE RAMO DI SERVIZIO, FATTI SALVI ALLA GIUNTA, AL SINDACO AL SEGRETARIO ED ALLE PERTINENTI COMMISSIONI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, I DEBITI RISCONTRI DI RACCORDO E COORDINAMENTO.

05. PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTI ALLA GIUNTA, COMPLETI DEI PARERI SCRITTI DI RISPETTIVA COMPETENZA DI CUI AGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 , I FASCICOLI DI OGNI PROPOSTA VANNO DEPOSITATI ALLA SEGRETERIA COMUNALE, E FATTI SALVI PIU' BREVE TERMINE SU COMPROVATA E DOCUMENTATA URGENZA, NON PIU' TARDI DEL SECONDO GIORNO ANTECEDENTE LA RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PREVENTIVAMENTE CONVOCATA PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI INTERESSANTI I DEPOSITATI FASCICOLI DOCUMENTATI NEL PROCEDIMENTO.
- IL SINDACO -

ART. 69

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. ESERCITA DIRETTAMENTE, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI AVVALE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E, PERTANTO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, AL SINDACO SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

06. ATTENDE A TUTTE LE FUNZIONI E AGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 70

COMPETENZE

01. QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE RIENTRANO, TRA LE FUNZIONI DI SINDACO, LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ORGANIGRAMMA DELINEATO DAGLI ARTT. 71 E 74 .

ART. 71

FUNZIONI DI ESPRESSIONE DELL' ENTE E DI AMMINISTRAZIONE E

01. IL SINDACO PRESENTA ED ILLUSTRRA, QUALE CANDIDATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IN BASE AL QUALE SI COSTITUISCE LA GIUNTA.

02. HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED AMMINISTRATIVI OD ORDINARI, COME ATTORE O CONVENUTO CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, SALVO CHE LA PARTICOLARE RILEVANZA DI ATTI FONDAMENTALI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE NON NE INVALIDI L'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO.
03. HA LA DIREZIONE UNITARIA DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE CON CENTRALITA' NEVRALGICA DI COORDINAMENTO TRA GLI ORGANI POLITICI, QUELLI DELL'APPARATO BUROCRATICO E GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.
04. CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE, CHE QUESTI ULTIMI INTENDONO RILASCIARE.
05. RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RIENTRANTE NEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE IN COERENZA CON LE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE REGIONALI E STATALI.
06. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI ED OGNI ALTRO DI LEGITTIMAZIONE DEL PATRIMONIO O DEL DEMANIO COMUNALE NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO E CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE E CHE NON SI RITENGA DI ATTRIBUIRE AL SEGRETARIO.
07. HA LA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE E LO STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO.
08. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.
09. FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DALLA GIUNTA.
10. PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE (ARTT. 11 LEGGE N. 241/90) OVE, PER LA SUA NATURA ED ENTITA', NON RITENGA ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA.
11. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
12. ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE, ANCHE CONSEGUENZIALI ALLE NORME REGOLAMENTARI.
13. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED INCOERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.
14. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA.
15. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI.
16. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONI.

17. ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALE O GESTIONALE CHE LO STATUTO ESPLICITAMENTE NON ABBIA ATTRIBUITO AL SEGRETARIO.

18. HA POTERI DI FUNZIONI PROPULSIVE NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO IN RACCORDO CON GLI ORGANI ED ISTITUZIONI POPOLARI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 12 E NEI MODI E PROCEDURE DI CUI AGLI ARTT. 37 - 68 E 08(DEL PRESENTE STATUTO.

19. HA ALTRESI' LA RAPPRESENTANZA GENERALE NELL'ENTE ED IN PARTICOLARE, NEI CONSORZI E NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

20. COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEI SERVIZI PUBBLICI E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

ART. 72

ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

01. PROMUOVE DIRETTAMENTE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE DEL COMUNE;

02. HA LA SOVRAORDINAZIONE GERARCHICA SUL SEGRETARIO PER QUANTO ATTIENE LE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI LEGGE E SULL'INTERO APPARATO DEL COMUNE.

03. QUALE NEVRALGICA CERNIERA DI RACCONTO TRA LA COMPONENTE RAPPRESENTATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE, L'APPARATO PROFESSIONALE DEL COMUNE E GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, HA SOPRINTENDENZA SOTTO LA DUPLICE ESPRESSIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SULLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI ED ESECUTIVA DEGLI ATTI COLLEGIALI, RISERVATI ALL'APPARATO BUROCRATICO.

04. PR I POTERI E LE FINALITA' DELLA LETT. C) OPERA IL RACCORDO FRA GLI ORGANI DI DIREZIONE ED IL RESTANTE APPARATO BUROCRATICO A MEZZO:

- DEL POTERE DI EMANARE ORDINI E DIRETTIVE, ANCHE IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI PROVENIENTI DAI COLLEGI ELETTIVI, ED IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

- E' TITOLARE DELLA POTESTA' DISCIPLINARE PER LE PRINCIPALI SANZIONI NON ESPULSIVE, IN UNIFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI, NON ASSEGNATI ALLA GIUNTA OD ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO;

- PROVVEDE PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA.

- CONVOCA E PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE;

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

- PROMUOVE ANCHE AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER

- AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

- COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 73

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE SALVO COINVOLGERE LA GIUNTA NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, DETERMINANDONE, IL GIORNO DELL'ADUNANZA E LA PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO.
02. PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE PROPOSTE SCRITTE DEGLI ASSESSORI, E DISPONE CON PREVENTIVO ATTO FORMALE, SALVO I CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.
03. ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.
04. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
05. CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI DI DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE, CHE QUESTI ULTIMI INTENDONO RILASCIARE.
06. ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E DI GIUNTA, NONCHE' NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI.
07. HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE (VICE-SINDACO) O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E DISPONE PER LA PREVISIONE DI VICE-SINDACO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
08. DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGANO A MATERIE OMOGENEE E DEFINITE AD ASSESSORI O CONSIGLIERI.
09. NELLE CERIMONIE O NEGLI ALTRI CASI SOLENNI PREVISTI DALLA LEGGE, IL SOSTITUTO O DELEGATO DEL SINDACO, USERA' IL DISTINTIVO PREVISTO DALL' ARTT. 37 , COMMA 08 - LEGGE 142/90 .
10. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.
11. RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 74

ATTRIBUZIONE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO E PER I SERVIZI STATALI.

01. ATTENDE A TUTTE LE FUNZIONI ED AGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. PROVVEDE AD ASSOLVERE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI P.G. ;
03. SOVRINTENDE EMANA-DIRETTIVE ED ESERCITA VIGILANZA NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALL' ARTT. 38/1 , NONCHE' SULLA REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE OPERAZIONI RELATIVI AI CENSIMENTI NAZIONALI, RISPONDENDONE SECONDO LE PRESCRIZIONI STABILITE DALLA LEGGE;

04. SOVRINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO.

05. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PREVISTI DALL' ARTT. 38/2 ED ASSUME LE INIZIATIVE CONSEGUENTI;

06. EMANA ATTI I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

07. E' RESPONSABILE E SOVRINTENDE, INOLTRE, A TUTTI QUEI SERVIZI DI CARATTERE O RISONANZA NAZIONALE CHE LA LEGGE REALIZZA, PER ESPRESSA DELEGA ED ATTRIBUZIONE, TRAMITE GLI UFFICI ED APPARATI COMUNALI. DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AL N. 05 IL SINDACO, SUBITO DOPO L'ADOZIONE, NE INFORMA, TRASMETTENDONE COPIA, IL PREFETTO OD ALTRA COMPETENTE AUTORITA' STATALE.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'APPARATO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 75

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI APICALI DELLE RISPETTIVE AREE DI SERVIZIO.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA'.

03. I PUBBLICI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIANO ASSICURATI IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'INTERESSE COLLETTIVO DEL PUBBLICO BENE, CON PRIORITARIO SOSTEGNO PER LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, GLI EMARGINATI ED HANDICAPPATI. NELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI SONO DETERMINATE LE SPESE DI COMPETENZA, ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' PROPRIE DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI.

ART. 76

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINO

01. NELL'INTENTO DI PERSEGUIRE L'OTTIMAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, IL COMUNE ASSUME COME OBIETTIVO FONDAMENTALE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IL MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON L'UTENZA, DA REALIZZARSI NEL MODO PIU' CONGRUE, TEMPESTIVO ED EFFICACE DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE IN CUI SI ARTICOLA L'ENTE.

02. A TALE SCOPO IL COMUNE APPRONTA ADEGUATI STRUMENTI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEGLI UTENTI E PER UNA PIU' AGEVOLE UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI APPOSITI UFFICI DI PUBBLICHE RELAZIONI, CON IL COMPITO DI FORNIRE AGLI UTENTI OGNI UTILE INFORMAZIONE ANCHE DOCUMENTALE SUI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE, SUGLI ORARI DI APERTURA E SUL TIPO DI PRESTAZIONE, NONCHE' DI RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI STESSI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI

SERVIZI.

03. IN TALE QUADRO L'AMMINISTRAZIONE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, PREDISPOGA APPOSITI PROGETTI FINALIZZATI PER ASSICURARE CONDIZIONE DI RISPETTO, CHIAREZZA E DIALOGO NEL RAPPORTO CON GLI UTENTI, IVI COMPRESA LA RICONOSCIBILITA' DEGLI ADDETTI AI SERVIZI ATTRAVERSO IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI. I SUDETTI INTERVENTI SONO DIRETTI AD ASSICURARE, SECONDO LA NATURA DEGLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI:

- A) UNA FORMAZIONE PROFESSIONALE DAL PERSONALE VOLTA AL RISPETTO DELLA DIGNITA' UMANA DEL MALATO E DELL'UTENTE, DA ATTUARE ATTRAVERSO PIANI DA DEFINIRE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE DECENTRATA, SPECIFICAMENTE RIVOLTA AD ASSICURARE COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE, ANCHE CON L'AUSILIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE;
- B) LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFICAZIONE DELLA MODULISTICA ALMENO A LIVELLO DELL'ENTE E LA RIDUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, SUPPLICANDO LE NORME SULL'AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 04.01.1968 , N. 15 , E LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DEL 20.12.1988 , N. 26779 , PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 07 DEL 10.01.1989 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O INTEGRAZIONI;
- C) DISPOSIZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE STRUTTURE, PER GARANTIRE L'ESIGENZA DEGLI UTENTI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE STESSE.
- D) IL COLLEGAMENTO TRA AMMINISTRAZIONI E L'UNIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI CHE VOLGANO AD AGEVOLARE IL RAPPORTO CON GLI UTENTI, ANCHE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI SERVIZI POLIVALENTI;
- E) IL MIGLIORAMENTO DELLA LOGISTICA RELATIVAMENTE AI LOCALI ADIBITI AL RICEVIMENTO DEGLI UTENTI CON L'OBBIETTIVO DI RIDURRE AL MINIMO L'ATTESA ED I DISAGI AD ESSA CONNESSI, ANCHE ABBATTENDO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADOTTANDO, IDONEE SOLUZIONI ATTE A FACILITARE L'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE ED AI PUBBLICI SERVIZI DELLE PERSONE NON AUTONOME PORTATRICI DI HANDICAP ED ANZIANE.
- F) UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' I RAPPORTI COMUNE/CITTADINO UTENTE FINALIZZATO AD OFFRIRE UNA REALE UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI PER TUTTI I CITTADINI.

ART. 77

NORME IN MATERIA CONTRATTUALE (APPALTI - FORNITURE - INCARICHI PROFESSIONALI)

01. AL FINE DI SCORAGGIARE FORME DI CONDIZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLE SEGUENTI NORME DI COMPORTAMENTO:

- A) PER LE OPERE DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA E PER FORNITURE DI MODESTO IMPORTO SARA' ISTITUITO UN ALBO DI APPALTATORI O DI FORNITORI, DISTINTI PER OGGETTO E FASCE D'IMPORTO, NEI QUALI ISCRIVERE IMPRENDITORI STIMATI E NOTORIAMENTE AFFIDABILI. SI APPLICHERA' IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E L'ALBO SARA' INTEGRATO O AGGIORNATO ANNO PER ANNO;
- B) PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DI CONSULENZA, DI COLLAUDO E PER

GLI INCARICHI PROFESSIONALI IN GENERE, SARA' APPLICATO IL PRINCIPI, DI ROTAZIONE NELL' AMBITO DI UN APPOSITO ALBO DA COSTITUIRE E DA AGGIORNARE DI ANNO IN ANNO.

02. GLI ALBI DI CUI ALLE LETT. A) E B) DEL PRECEDENTE COMMA 01 SARANNO PROPOSTI DALLA GIUNTA MUNICIPALE E SOTTOPOSTI ALL' APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 78

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUANTO SOVRAORDINATO E' DOTATO DI DIRETTA RESPONSABILITA' COMPLESSIVA DELL' ATTIVITA' GESTIONALE ATTUATIVA DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI, E' RICONOSCIUTA UNA SFERA DI POTERI COLLEGATA DIRETTAMENTE ALL' ESERCIZIO DELLE SUE RESPONSABILITA' ISTITUZIONALI.

02. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONI POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L' ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON LA OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L' ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

04. PERTANTO IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI, DEI QUALI ESSI SI FANNO CARICO DI OGNI ANOMALIA O IRREGOLARITA' LEGALE E DI AGGIORNATA ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE.

05. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, ESERCITA L' ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D' INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DI SETTORI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

07. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 79

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L' ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE

DI DISCREZIONALITA' TECNICA, LEGALE E, CON COERENTE TRASPARENZA DI IMPARZIALITA', DI SALVAGUARDIA NOTARILE.

02. NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE RIENTRANO LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL' ORGANIGRAMMA DELINEATO DAGLI ARTT. 80 A 84 .

ART. 80

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE

01. PROVVEDE, CON LA CONTITOLARITA' DI COOPERAZIONE DEI RESPONSABILI DEI RISPETTIVI SERVIZI, ALL' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI

COLLEGIALI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E, OVE RICHIESTO, DEI PROVVEDIMENTI SPECIFICI DEL SINDACO O I SUOI DELEGATI, CHE, IN TAL CASO, RIPORTERANNO TRASCRIITTA LA SUA CONTROFIRMA IN SIGLA

02. NELLE FINALITA' DI UNA CORRETTA ORGANIZZAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA EQUILIBRATA FUNZIONALITA' E RESPONSABILITA' DELL' INTERO APPARATO CON RISPETTO DI TUTTI I RUOLI, ESPLICA SIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE N. 01 E SIA NELLA

GENERALITA' DEGLI ATTI, COME CONFIGURAZIONE GIURIDICA DI MOMENTO DI SINTESI E DI COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DI GESTIONE

AMMINISTRATIVA AFFIDATA ALLA SFERA BUROCRATICA, LA RESPONSABILE FUNZIONE ED IL POTERE DI IMPULSO CONTROLLO ED INTERVENTO SOSTITUTIVO, NEI CASI DI INERZIA INEFFICIENZA OD INEFFICACIA, NEI CONFRONTI DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEI RESPONSABILI APICALI DEI RISPETTIVI SERVIZI FORNENDO CONTESTUALMENTE CIRCOSTANZIATI MOTIVI SCRITTI AL SINDACO.

03. NEI CASI DI IMPEDIMENTI SOSTITUTIVI PER SPECIFICA COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, IL RESPONSABILE POTERE DI IMPULSI CONTROLLO ED INTERVENTO, SI ESAURISCE CON LA MOTIVATA RASSEGNA SCRITTA DAL SINDACO.

03. ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA, SI INDIVIDUANO IN:

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 56/1 LEGGE 142/90 ;

- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

- EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI POLITICI;

- ROGA I CONTRATTI CONCLUSI DALLA GIUNTA E STIPULATI DAL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI LEGALI, QUALE PARTE COSTITUITA ED INTERVENUTA IN RAPPRESENTANZA LEGALE DELL' ENTE;

- E' PREPOSTO ALL' ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E PRESIEDE LE RELATIVE COMMISSIONI, OVE TALE FUNZIONE NON SIA ESERCITATA DIRETTAMENTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO;

- ATTUA TUTTE LE PROCEDURE DEGLI APPALTI PER LAVORI, FORNITURE E CONCESSIONI DI BENI E SERVIZI, PREDETERMINATI ED IN ESECUZIONE DI ATTI COLLEGIALI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, ED ASSISTE, QUALE UFFICIALE ROGANTE E VERBALIZZANTE, ALLA FASE CONCLUSIVA DELLE GARE

DI APPALTO, PRESIEDUTE DAL SINDACO, O CHI PER ESSO, NELLA SPECIFICA VESTE DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE.

- ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA O ABBIA RICEVUTO DELEGA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

- SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSI;

- LIQUIDA COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO.

ART. 81

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. PARTECIPA, SE RICHIESTO COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE, E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO.

02. FORMULA E SOTTOSCRIVE PARERI ED ATTESTAZIONI DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 ;

ART. 82

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

03. PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO CON RIFERIMENTO ALL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI APICALI E, SU PROPOSTA MOTIVATA DI QUESTI, NEI CONFRONTI DEI LIVELLI SOTTORDINATI DI OGNI SERVIZIO.

04. VIGILA E CONTROLLA TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTA IN ESSERE DALL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;

05. ASSOLVE ALL' ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DELL' ENTE;

06. EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NELL' AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI OGNI RESPONSABILE APICALE DEI SINGOLI SERVIZI E, TRAMITE QUESTI, AI LIVELLI SOTTORDINATI;

07. CONCORRE A DETERMINARE GLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI;

08. ESERCITA TUTTE LE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL SINDACO, SALVO I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI.

ART. 83

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ED, OVE ESPRESSAMENTE SANCITO IN DISPOSIZIONI DI LEGGE O ESPLICITATO IN ATTI COLLEGIALI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA, ALLE SEDUTE DEGLI ALTRI COLLEGI, COMMISSIONI OD ORGANISMI ISTITUZIONALI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE CON SOTTOSCRIZIONE DEI CORRISPONDENTI ATTI.

02. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI;
04. RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO D'ACCESSO DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
05. ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, LE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E LE ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
06. HA FUNZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' AMMINISTRATIVA GENERALE; ED IN PARTICOLARE, RICEVE E DEPOSITA LE MOZIONI DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA, LE DIMISSIONI DEL SINDACO E LE PROPOSTE DI REVOCA DI AMMINISTRATORI.
07. COOPERA COL REVISORE DI GESTIONE, PER CONSENTIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI;
08. INVIA GLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO;
09. ADOTTA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

ART. 84

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

01. LE SPESE A CARATTERE FISSO E OBBLIGATORIO, QUELLE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, ED INFINE, QUELLE VINCOLATE AD IMPEGNI VALIDAMENTE ASSUNTI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESECUTIVE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, SONO LIQUIDATE CON MOTIVATO E DOCUMENTATO PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE, INTEGRATO DAL VISTO DI CONFORMITA' AGLI IMPEGNI COLLEGIALI, O AGLI ADEMPIMENTI FISSI E OBBLIGATORI PER LEGGE, DA PARTE DEL SINDACO.
02. GLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SONO RIPORTATI SULLE FATTURE E PERTINENTI DOCUMENTI A CORREDO, CON LE DEBITE INTEGRAZIONI DELLA DATA E FIRMA DEL SEGRETARIO E COL VISTO DI CONFORMITA' DEL SINDACO.
03. I PROVVEDIMENTI DEL SEGRETARIO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DIPENDENTI DA CONTRATTI DI LAVORI, DEBBONO COMUNQUE ESSERE PRECEDUTI E CORREDATI DAGLI STATI DI AVANZAMENTO E CERTIFICATI DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, APPROVATI E VISTATI, OVE PRESCRITTO, ALL'INGEGNERE CAPO, NONCHE', DAL CERTIFICATO DI REGOLARITA' ESECUTIVA IN CONFORMITA' AL PROGETTO APPROVATO, O AI CAPITOLATI GENERALI E SPECIALI DI APPALTO ED ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE.
04. I PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DIPENDENTI DA CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI O SERVIZI IN CONSECUTIVA, ASSUNZIONE IN CARICO ED INVENTARIAZIONE DA PARTE DEI RESPONSABILI DEI COMPETENTI SERVIZI.
05. IL VISTO DI CONFORMITA' APPOSTO DAL SINDACO E' IN FUNZIONE DELLA SUA FIGURA GIURIDICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE.
06. LA NON APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' SINDACALE CARATTERIZZA RISERVE DISCREZIONALI ED IMPLICA L'AUTOMATICA AVOCAZIONI DEGLI ATTI ALLA COMPETENZA DECISIONALE DELLA GIUNTA. IL TRASFERIMENTO ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA E' DISPOSTO CON ORDINE SCRITTO DEL SINDACO.

07. ESULANO DALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO E RIENTRANO NELL'ALTA SFERA DISCREZIONALE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, A SECONDO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE SE ED IN QUANTO RIENTRANTI NEGLI STANZIAMENTI PASSIVI DEL BILANCIO DI PERTINENZA, TUTTE LE LIQUIDAZIONI E DIPENDENTI DA ATTI ESECUTIVI GIUDIZIARI.

08. LE LIQUIDAZIONI DI PARTICOLARE RIGUARDO DEL SEGRETARIO COMUNALE AVVENGONO COME SEGUE:

A) LE DISTINTE DIPENDENTI DALLA EROGAZIONE DEI CONTRATTI, SIA CON ONERI A CARICO DI TERZI E SIA CON ONERI A CARICO DEL COMUNE, SONO LIQUIDATE DIRETTAMENTE DAL SINDACO PREVIO L'ACCURATO RISCONTRO DOCUMENTALE E DI REGOLARITA' DI OGNI PARTITA INCLUSA NELLA DISTINTA. SONO ALTRESI' LIQUIDATI DAL SINDACO, PREVIO RISCONTRO DI REGOLARITA', GLI ONERI PER IL SEGRETARIO PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NONCHE' I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O MINISTERIALI CORRELATI ESCLUSIVAMENTE A PRESTAZIONI STRAORDINARIE EXTRAORARIO NORMALE EFFETTIVAMENTE RESE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE.

09. OGNI ALTRO DIVERSO ONERE A FAVORE DEL SEGRETARIO CHE NON SIA IL NORMALE TRATTAMENTO DELLE SUE COMPETENZE STIPENDIALI PREFISSATE PER LEGGE O PER DECRETO PREFETTIZIO, RIENTRA NELL'AMBITO DISCREZIONALE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, A SECONDO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 85

DISCIPLINA DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

01. TUTTE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO NULLE OVE LE STESSE NON SIANO PREVENTIVAMENTE PRECEDUTE E DOCUMENTATE DAGLI OBBLIGATORI PARERI DEI RESPONSABILI DEI RISPETTIVI SERVIZI, AGLI EFFETTI TECNICI E DI EFFETTIVO FABBISOGNO DI FUNZIONALITA' ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI PERTINENZA, NONCHE' DA QUELLO CONCLUSIVO, AGLI EFFETTI DELLA LEGITTIMITA', DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. I FASCICOLI DELLE PROPOSTE, CORREDATI DA TUTTE LE DOCUMENTAZIONI DI PERTINENZA ED ESTREMI ISTRUTTORI, DEBBO ESSERE DEPOSITATI NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA, GIA' COMPLETATI DEI PARERI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALMENO ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO PRECEDENTE LE DETERMINAZIONI DI FORMAZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI AVVISI SCRITTI DI CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, CON RISPETTIVAMENTE DETTAGLIATI GLI ORDINI DEL GIORNO.

03. I TERMINI DI DEPOSITO DEI FASCICOLI DOCUMENTATI DELLE PROPOSTE, COMPLETI DI TUTTI I PARERI, SONO ACCLARATI DAL NUMERO E DATA DEL PROTOCOLLO DEGLI ATTI IN ARRIVO ALLA SEGRETERIA. PER QUANTO NON PREVISTO SI RINVIA AD APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 86

UFFICI PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI :

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, MA PER PROGETTI -

OBIETTIVO E PROGRAMMI.

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DEL LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, TENUTO CONTO DELLA NORMATIVA VIGENTE SUGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO, DELLA TIPOLOGIA DELL'ENTE E DELLA QUALIFICA APICALE ATTRIBUIBILE AL PERSONALE PREPOSTO ALLE STRUTTURE DI MASSIME DIMISSIONI.

ART. 87

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 88

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, L'AGGIORNAMENTO E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZI;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 04

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 89

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENTE AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 90

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE - CONVENZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI. PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 91

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE

L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 92

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 91 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 93

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI E SETTESIALI CHE NECESSITANO DALL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 05

SERVIZI

ART. 94

FORMA DI GESTIONE

01. I SERVIZI PUBBLICI SONO REALIZZATI DAL COMUNE PER PERSEGUIRE IL BENESSERE SOCIALE ED ECONOMICO E LO SVILUPPO CIVILE DELLA GENERALITA' DEI CITTADINI. POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE IN ECONOMIA, CON DIRITTO DI PRIVATIVA DAL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONALE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 95

CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA

01. LA CONCESSIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ALL'INDUSTRIE PRIVATE, OLTRE CHE PREVEDERE L'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI RISCATTO DA PARTE DEL COMUNE, DEVE ESSERE DISCIPLINATA, A TUTELA DEGLI UTENTI DA APPOSITE NORME INTESE A STABILIRE:

- A) LA REGOLARE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'INTERO PERIODO DELLA CONCESSIONE;
- B) LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DA FARE AL COMUNE ED AGLI UTENTI, PREVIO APPOSITO REGOLAMENTO DI RISCONTRI E VIGILANZA, INTEGRATIVI DEL CAPITOLATO SPECIALE;
- C) LA VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO;
- D) IL CANONE DOVUTO PER LA CONCESSIONE, OVVERO LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI UTILI DELL'IMPRESA;
- E) I CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONCESSIONARIO PER GLI IMMOBILI E PER GLI IMPIANTI EVENTUALMENTE CEDUTI DALL'AMMINISTRAZIONE;
- F) LE MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO AL COMUNE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ANCHE SE DI PERTINENZA DEL CONCESSIONARIO;
- G) LE PENALITA' PER L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI;
- H) I CASI DI DECADENZA E LE MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE.

ART. 96

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO PAGHE DI NORMA DISCIPLINARI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 97

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 98

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA'

DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 99

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 100

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 101

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 102

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDA E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 103

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 104

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 105

PARTECIPAZIONE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

03. GLI UTENTI DEI PREDETTI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCONO LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

04. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL COMUNE PRIVILEGIA ALTRESI' LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE. NEL QUADRO DELLA PIENA

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE E SPONTANEE FORME ASSOCIATIVE, PROMUOVE LA

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE ATTRAVERSO FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE. COSTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PROBLEMI DELLA GIOVENTU', INQUADRANDOLA NELL'OTTICA DI UN COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GIOVANI E DI QUEGLI ORGANISMI, ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE TALI PROBLEMI SPECIFICAMENTE S'INTERESSANO. GARANTISCE ALLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI L'ACCESSO AI SERVIZI DEL COMUNE ED ASSICURA LA FRUIZIONE DI LOCALI IDONEI IVI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI NEL RISPETTO DELLA LEGGE D'INTESA CON GLI ORGANISMI SCOLASTICI INTERESSATI.

06. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

07. L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 106

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 107

LE ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO O SUO DELEGATO E DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA MISURA POLITICA E GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

05. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA E ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 108

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE E PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 107 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA E DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATE.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, IN CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO E PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 109

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE IN ARTICOLI E IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ELETTORI PARI ALMENO IL 20% DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA E PIU' FRAZIONI, CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE DA ELETTORI PARI ALMENO IL 10% DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) ABROGAZIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPRESSIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONE E NOMINE;

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME PER I SOTTOSCRITTI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO E DELLO SCHEMA, DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 110

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.
02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, NEI MODI E PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 46 .
03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.
04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
05. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE OVE NON SIA CORREDATA DAI PARERI DI CUI AGLI ARTT. 53 E
55. 05 COMMA - DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

ART. 111

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI DI CUI ALL' ARTT. 109 COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, NONCHE' SU ATTIVITA' VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI E SU MATERIE GIA' OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO ANNO.
02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
 - A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE
 - B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI ELETTORI PARI AD ALMENO IL 20% DEL CORPO ELETTORALE RISULTANTE ISCRITTO NELLE LISTE DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE;
 - C) QUANDO VI SIA LA PROPOSTA DI FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ELETTORI PARI AD ALMENO IL 10% DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE ISCRITTA NELLE LISTE DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

ART. 112

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 113

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVITU' PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' E PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 114

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIO-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 115

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 116

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE E DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE

ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

05. IL RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RECEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI SULL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 117

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO ED INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE; NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE E RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PREVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) , B), C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE, OLTRE CHE A MEZZO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

03. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIE ORALE.

04. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA,

05. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

06. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 118

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSE DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE E PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI E DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE A DISPOSIZIONE DEI

CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 119

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIA PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. FERMO RESTANTE QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 119 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL' ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

04. TALE UFFICIO INFORMATIVO, UNIFORMATO ANCHE ALLE FINALITA' DI CUI AL 02 COMMA DELL' ARTT. 50 , DEVE ESSERE ISTITUITO ED ALLOCATO NEL PALAZZO COMUNALE O NELLE IMMEDIATE ADIACENZE.

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 120

NOMINA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI INTERESSATI, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI ASSOCIATI.

TITOLO 07

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 121

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPONIBILITA' DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL' AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 122

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 DEL PRESENTE STATUTO, I

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE CONDIZIONI E MODALITA' DI ALIENAZIONE PER QUEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI A CRONICA ONEROSITA' DI GESTIONE NONCHE' GLI ALTRI CASI ECCEZIONALI DI ALIENAZIONE.

ART. 123

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTI CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI , ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E DAL REGOLAMENTO DEI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA.

03. I CONTRATTI, RELATIVI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI DOPO CHE SIANO RESI ESECUTIVI DAL CO.RE.CO. .

ART. 124

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALMENTE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE ED A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 66 , COMMA 01 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 125

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.

01. NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 142/90 E PREVIA L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' E PROCEDURE DEL PRECEDENTE ARTT. 37 , IL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DEL 31.10 ATTENDE ALLE DELIBERAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ANNO

SUCCESSIVO E DELL' ATTINENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, NONCHE' DI UN CORRELATO DOCUMENTO PLURIENNALE DI DURATA PARI A

QUELLE DELLA REGIONE CAMPANA.

02. IL BILANCIO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO SU CONFERME PREDISPOSIZIONE DI SCHEMA DI PROGETTO E CORRISPONDENTE RELAZIONE

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO DA PARTE DELLA GIUNTA - COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CORREDATA DALLA RELAZIONE E' TRASMESSA ENTRO 10 GG. AI COMPETENTI SERVIZI REGIONALI PER LE INCOMBENZE DI RISCONTRO E CONCORDANZA.

03. IL CONTO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO. ENTRO IL 31 MARZO

DELL'ANNO SUCCESSIVO LA GIUNTA DELIBERA SULLA RELAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEL . PRECEDENTE ESERCIZIO CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI FISSATI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI (ARTT. 22 D.P.R. 196/79 , N. 421) DA SOTTOPORRE AI RISCONTRI DEL CONSIGLIO, CONTESTUALMENTE AL CONTO DI RIFERIMENTO.

04. II REVISORE DEL CONTO, COADIUVATO DALL'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ATTENDE ESAURIENTEMENTE E CON LA MASSIMA TRASPARENZA DI OBIETTIVA IMPARZIALITA' AI DEBITI RISCONTRI DI GESTIONE PREVIO IL SEGRETARIO COMUNALE E CON LA PIENA DISPONIBILITA' DI COLLABORAZIONE E DI AGEVOLE ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEI RESPONSABILI DELLE SINGOLE STRUTTURE DEI SERVIZI MUNICIPALI.

05. CONTESTUALMENTE ALLA PROPRIA RELAZIONE IL REVISORE PRESENTERA' AL CONSIGLIO, CON LE STESSE MODALITA' E PROCEDURE DELLE PROPOSTE DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 37 E 84 , RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

06. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ATTO UN APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA', APPALTI E CONTRATTI, DISCIPLINA LE MODALITA' E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, LA COMPOSIZIONE, NOMINA, ATTRIBUZIONE E POTERI DEL REVISORE DI GESTIONE, IN CONCORDANZA CON LE SPECIFICHE NORME DI LEGGE, NONCHE' LE MODALITA' E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO.

ART. 126

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE ED ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I FUNZIONARI RESPONSABILI APICALI DELLA RISPETTIVE AREE O SERVIZI DI PERTINENZA SONO OBBLIGATI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E QUELLA ECONOMICA-FINANZIARIA DEI CAPITOLI DI BILANCIO DI PERTINENZA SUI CRITERI DI

RIPRODUTTIVITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA NELL'OTTICA DEL GRADO DI PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI PREFISSATI.

02. PREDISPORRANNO CONSEGUENTEMENTE APPOSITE RELAZIONI ECONOMICO-AMMINISTRATIVE SUI RISULTATI CONSEGUITI CON LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI CHE, A CURA DELL'ASSESSORE COMPETENTE, SARANNO ISTRUITE E CONSEGNATE AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE, DOPO I RISCONTRI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, DISPORRA', PREVIA PREVENTIVA EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DI CASSA SU DISPOSIZIONI DEL SINDACO, IL COLLEZIONATO

COORDINAMENTO GENERALE CON I RILIEVI CONCLUSIVI DI TRASPARENTE LEGITTIMITA', OVE SIANO EVIDENZIATI I RISULTATI, LE EVENTUALI CARENZE E RESPONSABILITA' RISCONTRATE.

03. IL DOCUMENTO, COMPLETATO DALLE CONCLUSIONI E PROPOSTE DEL SINDACO, SARA' SOTTOPOSTO ALLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA.

04. TALI ATTI PERIODICI COSTITUISCONO I PRESUPPOSTI DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA IN ORDINE:

A) AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01.07.1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09.08.1986 , N, 488 SULL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE A CONCRETARE ENTRO IL 15/10 DI OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO UN PRECISO CONTROLLO DI GESTIONE SULLE RISULTANZE PROVVISORIE DEGLI ACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI CONSEGUITI CONSISTENTE NELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE STESSE RISULTANZE CON LE PREVISIONI DI BILANCIO AL FINE DI ADOTTARE LE OPPORTUNITA' CORREZIONI CON LE VARIAZIONI DI BILANCIO PER ASSICURARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO PREVISIONALE E DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

B) ALL'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI RISPETTO AI PROGRAMMI, NELLA DEBITA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO DA ESPLICARSI NEI MODI E TERMINI DI CUI PRECEDENTE ARTT. 125 .

05. TUTTI GLI ATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RESI A DISPOSIZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, CONSIDERATI TRA GLI INDISPENSABILI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO NON SOLO PER GLI ADEMPIMENTI FUNZIONALI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, MA ANCHE UNO DEI CARDINI BASILARI A SUPPORTO DELLA CONCOMITANTE RELAZIONE DI PROPOSTO ED IMPULSO SULLA EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' OGNI ALTRA CLAUSOLA NORMATIVA DI CONTROLLO DELLA GESTIONE INTERNA ED AGLI EFFETTI DEGLI ADEMPIMENTI, RUOLI E RAPPORTI COL REVISORE DEL CONTO.

ART. 127

IL REVISORE DEI CONTI

01. L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE-FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE E' DEPUTATO AL REVISORE DEI CONTI.

GLI SONO INOLTRE AFFIDATI COMPITI DI ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI STIMOLO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI AL FINE DI CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' NELLA LORO AZIONE, I QUALI SI ESPLICITANO: PRINCIPALMENTE IN INDICATIVE RELAZIONI TECNICO-FINANZIARIE IN SEDE DEI RISCONTRI SULLE RISULTANZE CONTABILI E FINANZIARIE DEL CONSUNTIVO ESAMINATO.

02. NEL DECORSO DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CON RAPPORTI DI COSTRUTTIVI SUGGERIMENTI E NELLA RECIPROCITA' DI INDICATIVE COLLABORAZIONI CON GLI ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI E COLLEGIALI, OLTRE CHE CON IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DELL'APPARATO BUROCRATICO.

03. PER ESSERE ELETTI ALLA FUNZIONE DEBONO ESSERE ACCREDITATI CON I SEGUENTI REQUISITI:

A) ISCRIZIONE NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA 02 , LETT. A) , B) E C) DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

B) ELEGGIBILITA' E CONSIGLIERE COMUNALE IN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA. SONO PARIMENTI INELEGGIBILI E SOGGETTI ALLA REVOCA O DECADENZA NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2399 E 2400 DEL 04. E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA CON VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. AI SENSI DELL' ARTT. 2402 DEL C.C. E DEI COMBINATI DISPOSTI DEGLI ARTT. 55 E 57 DELLA LEGGE 142/90 , L' INCARICO E' TRIENNALE, CON DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE SECONDO LA SPECIFICA TARIFFA PROFESSIONALE DEFINITA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL' INTERNO, O, IN MANCANZA E NEI LIMITI DI LEGGE, SULLA BASE DI LIBERA CONTRATTAZIONE FONDATA SU CRITERI DI OMOGENEIZZAZIONE IN CAMPO NAZIONALE O CON PARAMETRAZIONE RIFERITA ALL' AMMONTARE DEI MOVIMENTI FINANZIARI DESUMIBILI DAL VOLUME COMPLESSIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI DEL CONTO IN ESAME.

06. IL DISCIPLINARE DELLE FUNZIONI E' DETERMINATO IN APPOSITA, CONVENZIONE IN COERENZA E CORRISPONDENZA ALLE CLAUSOLE DELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 128

COMPITI ED ATTRIBUZIONI

01. IL REVISORE INCARICATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, UN UNIFORMITA' ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , RISPONDE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI.

02. ADEMPIE AL SUO DOVERE IN COERENTE CORRETTEZZA E TRASPARENTE IMPARZIALITA'.

03. RISPONDE DELLA VERITA' DELLA SUA ATTESTAZIONE ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DISCIPLINA DEL MANDATARIO.

04. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

05. ATTENDE A TUTTE LE FUNZIONI E AGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

TITOLO 08

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 129

LO STATUTO - REVISIONE

01. LO STATUTO E' L' ATTO-COSTITUTIVO DELLA DISCIPLINA DELLA VITA ECONOMICA, CIVILE ED ETICO-SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, COMPREDENTE I CARDINI STRUTTURALI DELLE NORME FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE, AI QUALE DOVRANNO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI

NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L' INIZIATIVA DI UNA PARTE DE ELETTORI CHE RAPPRESENTA ALMENO IL 25% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO MEDIANTE PROGETTI IN ARTICOLI. IN TALE IPOTESI SI APPLICA LA DISCIPLINA DI CUI ALL' ARTT. 109 PER L' AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 130

MODALITA' E PROCEDURE

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DALL'ULTIMA MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO, DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVISIONE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO I 15 GIORNI NECESSARI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DIFFUSIVE DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTE LA PIENA CONOSCENZA.

ART. 131

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE;

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI E AD ORGANI ED ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 11 - 12 - 37 E TITOLO 06 CAPO 01 DEL PRESENTE STATUTO. I

REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON EFFETTI ANCHE ABROGATIVI NEI LIMITI A SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE NEL PRECEDENTE ARTT. 129 .

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 132

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBOSSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSE, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 133

L'ATTIVITA' NORMATIVA

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 134

ORDINANZE

- 01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- 03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.
- 04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
- 05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
- 06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 135

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE SIANO COMPATIBILI E NON IN CONTRASTO CON LA LEGGE E CON LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.